



## **Titolo**

Calciatore - tesseramento - responsabilità - non è assorbita da quella della società

## **Descrizione**

È onere del tesserando (o, se minore, degli esercenti la potestà genitoriale) verificare, presso la società di riferimento, l'esistenza e l'effettivo buon esito delle procedure di tesseramento che lo riguardano. Un tesserando non può disinteressarsi delle pratiche che lo riguardano, ma ha l'onere di sollecitare - anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile - la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione. In particolare, per quanto concerne i calciatori, va escluso che la loro responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere inesigibile da parte del giocatore l'obbligo (o l'onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell'accertare la sussistenza dei requisiti che l'ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione (CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025, CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 110/CFA/2024-2025/G

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 32 CGS; art. 39, comma 2, NOIF;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0110 CFA del 9 giugno 2025 (U.S. Zinasco + altri/PF)**